

COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

C.C. N. 25 del 28-12-2018**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, in questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

FIOCCO DIONISIO	P	BUSINAROLO SAMUEL	P
GUERRA UMBERTO	P	SPIGOLON ANDREA	P
TEMPORIN GUIDO	P	ROMANATO CARMEN	A
TARGA BERTILLA	P	BORTOLATO ANDREA	A
DESTRO MARIKA	P	GAMBALONGA CLAUDIO	P
MIAZZI MAURILIA	A		

(P)resenti n. 8, (A)ssenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale RAVAZZOLO MIRIAM.

Il Presidente Signor FIOCCO DIONISIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

BUSINAROLO SAMUEL
SPIGOLON ANDREA
GAMBALONGA CLAUDIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge n. 147/13, in particolare, stabilisce:

- a) l'esclusione del tributo per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) che il presupposto impositivo TASI è individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- c) che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota è pari allo 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);
- d) che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019 le aliquote TASI approvate con deliberazione consiliare n. 39 del 20.12.2017;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2014 e ss.mm.ii., da ultimo modificato in data odierna con precedente deliberazione n. 20 prevede che, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, lo stesso organo stabilisca le detrazioni, riduzioni e/o agevolazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTA la propria deliberazione n. 24 che, in data odierna, conferma le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019;

CONSTATATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi forniti dai comuni alla collettività per i quali non è prevista una tariffa secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del paese;
- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

VISTI i servizi essenziali, già individuati con precedenti deliberazioni n. 15/2014, n. 27/2015, n. 13/2016, n. 39/2016 e n. 39/2017, posti a carico del bilancio che vengono riportati dal seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

✓ (3.1) pubblica sicurezza	€ 35.200,00
✓ (12.9) servizi cimiteriali	€ 32.500,00
✓ (10.5) servizi di manutenzione stradale, verde pubblico,	€ 26.000,00
✓ (10.5) illuminazione pubblica	€ 150.000,00
✓ (1.7) servizio anagrafe	€ 101.500,00
✓ (9.3) protezione civile	€ 0,00
TOTALE	€ 345.200,00

VISTO il comma 159 dell'art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal funzionario competente ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, circa le competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta:

✓ (3.1) pubblica sicurezza	€ 35.200,00
✓ (12.9) servizi cimiteriali	€ 32.500,00
✓ (10.5) servizi di manutenzione stradale, verde pubblico,	€ 26.000,00
✓ (10.5) illuminazione pubblica	€ 150.000,00
✓ (1.7) servizio anagrafe	€ 101.500,00
✓ (9.3) protezione civile	€ 0,00
TOTALE	€ 345.200,00

3. di approvare per l'esercizio 2019 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili "TASI":
 - a) **0,2 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e alle relative pertinenze – nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 - soggette a IMU nella misura del 5,8 per mille e alla detrazione di € 200,00;
 - b) **0,2 per mille** per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le altre unità immobiliari classificate nella categoria A ed aventi i presupposti di cui al presente punto, opera, stante l'assimilazione all'abitazione principale delle stesse, l'esenzione da tassazione introdotta dall'art. 1 comma 10 Legge 208/2015) ;
 - c) **0,2 per mille** per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato e sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le altre unità immobiliari classificate nella categoria A ed aventi i presupposti di cui al presente punto, opera, stante l'assimilazione all'abitazione principale delle stesse, l'esenzione da tassazione introdotta dall'art. 1 comma 10 Legge 208/2015) ;
 - d) **0,2 per mille** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e immobiliari classificata in Italia nelle categorie A/1, A/8, A/9 (per le altre unità immobiliari classificate nella categoria A ed aventi i presupposti di cui al presente punto, opera, stante l'assimilazione all'abitazione principale delle stesse, l'esenzione da tassazione introdotta dall'art. 1 comma 10 Legge 208/2015);
 - e) **0,2 per mille** a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (per le altre unità immobiliari classificate nella categoria A ed aventi i presupposti di cui al presente punto, opera, stante l'assimilazione all'abitazione principale delle stesse, l'esenzione da tassazione introdotta dall'art. 1 comma 10 Legge 208/2015);

- f) **0,2 per mille** alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (per le altre unità immobiliari classificate nella categoria A ed aventi i presupposti di cui al presente punto, opera, stante l'assimilazione all'abitazione principale delle stesse, l'esenzione da tassazione introdotta dall'art. 1 comma 10 Legge 208/2015);
 - g) **0,2 per mille** alle unità immobiliari destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (per le altre unità immobiliari classificate nella categoria A ed aventi i presupposti di cui al presente punto, opera, stante l'assimilazione all'abitazione principale delle stesse, l'esenzione da tassazione introdotta dall'art. 1 comma 10 Legge 208/2015);
 - h) **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - i) **0 per mille** per i fabbricati produttivi censiti nelle seguenti categorie catastali: D1 – D7 – D8 – C3;
 - j) **1 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita che non siano locati;
 - k) **0,8 per mille** sulle rimanenti tipologie di immobili non ricomprese nei punti precedenti;
4. di dare atto che all'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 viene applicata una riduzione di due terzi, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella L. n.80/2014;
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;
6. di dare atto che la stima del gettito del tributo per l'anno 2019 è prevista in € 30.000,00 che garantisce una copertura del costo dei servizi indivisibili come sopra individuati pari al 8,69 %;
7. di incaricare il Responsabile dell'Area Servizi Generali di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Il Sindaco presenta l'argomento posto all'ordine del giorno evidenziando che l'Imposta Unica Comunale una componente patrimoniale data dall'IMU e una componente posta a carico altresì al detentore o possessore dell'immobile, data dalla TASI. Quest'ultima componente deriva dall'analisi dei costi dei servizi indivisibili che, per l'anno 2019, sono stati confermati nella stessa misura dello scorso anno.

Terminata la presentazione dell'argomento da parte del Sindaco e non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire dopo che è stata dichiarata aperta la discussione, viene messa ai voti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

CON VOTI espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti n. 8, voti favorevoli n. 7, voti astenuti n. 1 (Gambalunga Claudio),

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per relationem.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FIOCCO DIONISIO

Il Segretario Comunale
F.to RAVAZZOLO MIRIAM

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato;
- In ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta con i limiti relativi alle proprie competenze e conoscenze normative:

ESPRIME

il seguente parere: Favorevole

Data 17-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato:

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta il seguente parere: Favorevole

Data 17-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì 17-01-2019

Il Responsabile di Segreteria
F.to LORENZETTO ZENO

Reg. P.A. n. 32

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-01-2019 al 01-02-2019 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì 17-01-2019

Il Responsabile di Segreteria
F.to LORENZETTO ZENO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì 17-01-2019

Il Responsabile di Segreteria
F.to LORENZETTO ZENO